

News - 16/06/2022

Anac - dopo l'emergenza Covid, ripristinati i termini per scadenze e comunicazioni

Vista la conclusione del periodo di emergenza, i termini delle procedure d'appalto, più volte sospesi a causa della pandemia, tornano oggi alle condizioni esistenti prima dell'emergenza da Covid-19.

Con la delibera n. 7/2022 (in allegato), Anac fa cessare l'efficacia delle precedenti delibere con cui erano stati allungati in via straordinaria i termini per il perfezionamento del Codice identificativo di gara (Cig), della trasmissione dei dati all'osservatorio contratti pubblici e dell'emissione del Certificato esecuzione lavori (Cel) da parte della stazione appaltante. La conclusione dello stato emergenziale da Covid-19, cessato il 31 marzo 2022, fa oggi tornare un regime ordinario.

Il termine entro cui la Stazione appaltante ha l'obbligo di perfezionare il **Cig** torna dai 150 giorni dello stato di emergenza ai canonici 90 giorni. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

Anche i termini fissati per la **trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici**, che a causa dell'emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid.

Nello specifico:

- le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva o dall'avvenuto affidamento;
- le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall'avvenuta adesione;
- la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall'evento;
- le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso rimangono da trasmettere entro 60 giorni dall'evento.

Per quanto invece attiene al **Cel (Certificato di esecuzione dei lavori)**, esso deve essere trasmesso entro trenta giorni.

Novità anche in materia di **precontenzioso**: entro 30 i giorni dalla ricezione dell'istanza, Anac deve chiudere la procedura stragiudiziale, approvando un parere. Tale termine, durante lo stato d'emergenza, era soggetto a sospensione fino ad un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.

Allegati

» [Delibera Anac n. 271/2022](#)